



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Alla Corte di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alla Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali presso le Corti di Appello

Ai Sigg. Dirigenti funzionari delegati per le spese di
giustizia

e, per conoscenza

Al Sig. Capo Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Sig. Capo Dipartimento per la transizione digitale
della giustizia, l'analisi organizzativa e le politiche
di coesione

Oggetto: Armonizzazione delle operazioni di registrazione contabile ai fini della corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata - finanziaria, economica e patrimoniale - di cui all'articolo 38-bis della legge n. 196 del 2009.

Si trasmette, in allegato alla presente, una guida finalizzata all'armonizzazione delle registrazioni dei costi da rilevare secondo le voci del piano dei conti e da imputare ai centri di costo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Le relative istruzioni sono dirette a tutti gli uffici ordinatori primari e secondari di spesa, anche di altre articolazioni ministeriali rientranti nell'amministrazione giudiziaria, che svolgono attività di acquisizione di beni e servizi per i suddetti centri di costo.

Con specifico riferimento ai funzionari delegati che, per i loro ambiti di competenza, demandino le attività di registrazione contabile ad uffici diversi da quelli del funzionario delegato, gli stessi devono provvedere a trasmettere a detti uffici la presente nota al fine di garantire la più ampia applicazione possibile.

Al fine di agevolare gli uffici nella registrazione in contabilità economica si allega alla presente un file *excel* con le corrispondenze tra codici di spesa e voci del piano dei conti per i diversi capitoli/piani gestionali gestiti.

Inoltre, per la pronta soluzione di eventuali problematiche, codesti funzionali delegati potranno individuare un referente distrettuale, comunicando nominativo ed e-mail a questa Amministrazione centrale all'indirizzo mail: dgbilancio.dog@giustizia.it.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti dagli stessi referenti distrettuali al medesimo indirizzo mail.

Lo scrivente Ufficio provvederà ad un periodico monitoraggio delle attività e a trasmettere puntuali segnalazioni relative a una eventuale difforme applicazione delle allegate istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Lucio Bedetta



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità*

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ARMONIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.

Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. Il suo ruolo è stato rafforzato con la riforma recata dall'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", che ha inserito il budget dei costi tra gli elementi informativi del bilancio di previsione, per ciascun stato di previsione della spesa dei ministeri e dall'art. 36, che prevede un apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo.

La contabilità economica analitica applica il principio della competenza economica e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso e di utilizzare in un arco di tempo, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

Con particolare riferimento alla fase della rendicontazione, che prima era affidata esclusivamente alla rielaborazione dei dati da parte dell'amministrazione centrale (anche sulla base delle risultanze trasmesse dai funzionari delegati), viene ora curata direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo in uso per la gestione della spesa e, conseguentemente, di tutte le registrazioni contabili effettuate nel corso dell'esercizio da tutti gli uffici che, a livello nazionale, sono coinvolti nella gestione della spesa.

Nell'ultimo biennio, l'analisi delle risultanze delle fasi di consuntivazione ha mostrato importanti lacune tanto da rendere non utilizzabile il dato emerso dai sistemi informativi e costretto l'amministrazione a richiedere alla Ragioneria generale dello Stato, in via del tutto eccezionale, la possibilità di effettuare la rendicontazione secondo le modalità prevalenti.

La scarsa significatività del dato sembrerebbe poter essere imputabile sia alla non completa registrazione contabile di tutti i pagamenti sia a registrazioni contabili non corrette con riguardo all'imputazione dei costi sia alle voci del piano dei conti (pdc) sia ai pertinenti centri di costo.

Per tali ragioni si è ravvisata la necessità di fornire alcune indicazioni in materia in modo da favorire l'utilizzo di modalità uniformi di registrazione degli eventi contabili al fine di assicurare la coerenza delle informazioni e consentire così una corretta lettura e interpretazione dei dati di sintesi estrapolati dal sistema sia all'amministrazione stessa sia agli altri stakeholders.

Il sistema contabile prende come riferimento il costo, inteso quale valore delle risorse umane e strumentali effettivamente utilizzate, anziché la spesa, che rappresenta l'esborso monetario legato alla loro acquisizione. Diversamente dalla spesa, infatti, il costo sorge quando la risorsa è impiegata, indipendentemente dal momento in cui avviene il relativo esborso finanziario. I sistemi informativi in uso alle amministrazioni impongono che la registrazione venga effettuata con la ricezione della fattura o, in mancanza di quest'ultima, con la predisposizione del provvedimento di liquidazione.

I differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario possono portare a delle differenze (disallineamenti) che, unitamente alla complessità della struttura organizzativa nella quale si opera, rendono spesso non agevole l'interpretazione degli eventi contabili favorendo delle difformità in sede di registrazione dell'operazione.

Generalmente, si possono verificare tre casi di disallineamento:

- quando il periodo di impiego della risorsa differisce dal momento in cui avviene l'esborso monetario per l'acquisizione della risorsa stessa (disallineamento temporale); in questo caso il manifestarsi della spesa può seguire o precedere il manifestarsi del costo;
- quando il centro che sostiene la spesa, ossia quello presso cui sono allocate le risorse finanziarie, è diverso dal centro che sostiene il costo, ossia da quello che impiegherà la risorsa (disallineamento strutturale); in questo caso il costo si manifesta presso una struttura organizzativa diversa da quella presso cui si manifesta la spesa;
- quando ad un esborso monetario non corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde un costo. In tale caso si può parlare di disallineamento sistemico, perché ad un valore registrato da un sistema non corrisponde alcun valore nell'altro sistema; un esempio sono la restituzione di somme indebitamente percepite o le somme liquidate a beneficiari a titolo di trasferimenti come ad es. i risarcimenti dovuti per la lungaggine dei procedimenti giudiziari ai sensi della legge n. 89/2001(c.d. legge Pinto)

Si rende, quindi, necessario l'utilizzo di modalità uniformi di registrazione degli eventi contabili al fine di assicurare omogeneità di comportamento e coerenza delle informazioni, consentendo così una compiuta fruizione dei dati ricavabili dai sistemi informativi e una corretta lettura e interpretazione dei dati di sintesi.

CENTRI DI COSTO

Come noto, a partire dal corrente esercizio finanziario l'amministrazione giudiziaria è costituita da 3 centri di responsabilità:

- Dipartimento per gli affari di giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
- Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione (operativo sul sistema INIT a decorrere dall'esercizio 2023).

All'interno di detti centri di responsabilità sono state individuate una serie di strutture che costituiscono nell'ordine i "nodi gerarchici" e i "centri di costo", cioè quelle strutture che utilizzano, direttamente o indirettamente, le risorse umane e strumentali a cui vengono imputati i diversi costi di gestione. In gran parte dei casi le predette strutture svolgono anche la funzione di centri di spesa, cioè, il sostenimento della spesa sia per loro stesse sia per altri centri di costo.

Per il Dipartimento per gli affari di giustizia e per il Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione il "nodo gerarchico" coincide con il centro di responsabilità, mentre per il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi sono stati individuati 2 distinti nodi gerarchici:

- a) il nodo gerarchico **Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi** che comprende le strutture dell'amministrazione centrale;
- b) il nodo gerarchico **Uffici giudiziari** che comprende tutti gli uffici giudiziari.

Nello specifico, nell'ambito del **Dipartimento per gli affari di giustizia** (DAG) sono stati individuati i seguenti centri di costo:

- Ufficio del Capo dipartimento
- Direzione generale degli affari interni
- Direzione generale degli affari internazionali
- Direzione generale degli affari giuridici e legali.

Per il **Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione** i centri di costo sono i seguenti:

- Ufficio del Capo dipartimento
- Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati *
- Direzione generale di statistica e analisi organizzativa *
- Direzione generale delle politiche di coesione *

** fino al 2022 centro di costo del DOG*

Per il **Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi** i nodi gerarchici e i centri di costo sono i seguenti:

Nodo gerarchico: DOG

- Uffici del Capo Dipartimento
- Direzione generale del personale e della formazione
- Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie
- Direzione generale del bilancio e della contabilità
- Direzione generale dei magistrati

Nodo gerarchico: Uffici giudiziari

- Corti di appello
- Procure generali
- Corte di cassazione
- Tribunale Superiore delle acque pubbliche
- Procura generale presso la Corte di cassazione
- Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

I costi sostenuti per il funzionamento dell'Ufficio periferico di Napoli sono imputati al CDC "Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie"; quelli sostenuti da detto ufficio periferico per conto degli uffici giudiziari sono imputati ai centri di costo "Corti di appello" e "Procure generali". Successivamente sarà definito un apposito centro di costo tecnico per i costi comuni ai tre centri di costo.

Nell'ambito del nodo gerarchico "Uffici giudiziari", il centro di costo "**Procure generali**" comprende tutti gli uffici requirenti sul territorio nazionale, mentre al centro di costo "**Corti di appello**" fanno capo tutti i rimanenti uffici giudiziari, ivi compresi i Commissariati agli usi civici.

La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per le spese sostenute per conto delle procure distrettuali, imputa i relativi costi al CDC "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

Centri di costo tecnici

Oltre ai centri di costo di struttura sopra elencati, nell'attività di registrazione ci si potrà avvalere anche di alcuni centri di costo "tecnici", che consistono in centri di costo appositamente strutturati per agevolare le registrazioni relative a costi comuni a più centri di costo. Al momento sono in corso le attività per l'implementazione sul sistema INIT dei centri di costo tecnici relativi all'amministrazione giudiziaria. Nel presente documento si farà, comunque, riferimento solo all'istituendo CDC tecnico "Uffici giudiziari – funzionamento". I dettagli sui centri di costo tecnici verranno forniti con successiva comunicazione.

REGISTRAZIONE CONTABILITA' ANALITICA

Nell'impossibilità di esaminare l'universalità degli eventi gestionali, verranno di seguito esaminati alcune fattispecie significative di eventi contabili in relazione alle criticità riscontrate in sede di consuntivo.

Spese di giustizia (1360)

La fattispecie in oggetto merita particolare attenzione sia perché costituisce, dopo il personale, la principale spesa dell'amministrazione giudiziaria, sia per le difficoltà emerse in sede di contabilizzazione di detta tipologia di spesa.

Preme segnalare prioritariamente che il centro di costo competente va individuato in relazione all'ufficio giudiziario dove si sta svolgendo il procedimento giudiziario a cui la spesa si riferisce, pertanto, se si tratta di spese sostenute da uffici requirenti (ad es. intercettazioni) il relativo costo dovrà essere imputato al CDC "**Procure generali**"; nel caso di spese sostenute da funzionari delegati appartenenti ad uffici giudicanti il costo andrà imputato al CDC "**Corti di appello**".

Per detta tipologia di spesa, in nessun caso una spesa sostenuta da un ufficio giudiziario dovrà essere imputata a centri di costo dell'amministrazione centrale (dai dati esaminati è emerso che molti uffici imputano erroneamente il costo alla direzione generale o al dipartimento che ha provveduto all'emissione dell'ordine di accreditamento).

Con particolare riferimento alla natura delle diverse fattispecie delle spese di giustizia si evidenzia come il vigente piano dei conti, uniforme per tutte le amministrazioni, non costituisca lo strumento più idoneo a rappresentare la complessa attività dell'amministrazione giudiziaria e delle spese di giustizia in particolare. Per tale ragione, in fase di registrazione degli eventi contabili riferibili alle spese di giustizia risulta necessario procedere ad accorpamento delle tipologie di registrazione su poche voci del piano dei conti rimandando, per l'esame analitico delle suddette spese, ad altri strumenti sicuramente più idonei (SIAMM, modello extracontabile AISG o "codici di spesa" riportati all'atto dell'emissione dell'ordinativo secondario di pagamento).

Pertanto, ad eccezione delle dei costi relativi al **patrocinio legale**, per le quali si potranno utilizzare le specifiche voci del piano dei conti "Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali/Patrocinio legale" e "Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali/Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato", e per i **giudici popolari** per i quali sarà possibile utilizzare la voce del PDC "Servizi istituzionali/Giudici popolari", le spese di giustizia (cap. 1360) potranno essere generalmente imputate alla voce del piano dei conti "Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali/ Altre prestazioni professionali e specialistiche".

Intercettazioni (1363)

Le intercettazioni (di qualsiasi natura) potranno essere registrate all'apposita voce del PDC "Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali/Servizi investigativi e intercettazioni". Detti costi andranno imputati al centro di costo **Procure generali**.

Magistratura onoraria (1362)

La registrazione concerne esclusivamente i magistrati onorari il cui pagamento avviene tramite emissione di ordinativi secondari.

Il piano dei conti per la magistratura onoraria prevede attualmente una sola voce di costo “**Giudici di pace**”. A tale voce andranno imputati, pertanto, non solo i costi relativi ai giudici di pace ma anche quelli relativi alla rimanente parte della magistratura onoraria ivi compresi i Vice procuratori onorari, con l’unica differenza che per i VPO si procederà all’imputazione al centro di costo **Procure generali** mentre per la rimanente componente il centro di costo interessato sarà quello **Corti di appello**.

Buoni pasto

La registrazione dovrà essere effettuata nell’apposita voce del piano dei conti con imputazione della spesa al centro di costo **Corti di appello** per tutti gli uffici giudiziari ad eccezione degli uffici requirenti il cui centro di costo è **Procure generali**. L’imputazione di tale costo potrà essere effettuata all’esercizio in cui si effettua il pagamento.

Spese per missioni

Le missioni (con esclusione di quelle relative alle spese di giustizia per le quali si rimanda allo specifico paragrafo) sono imputate alla voce del piano dei conti **Servizi per trasferte**.

Il centro di costo a cui imputare la spesa è il medesimo dell’ufficio di appartenenza del dipendente in missione.

Acquisto di beni di consumo

Preme segnalare prioritariamente che il centro di costo competente va individuato in relazione all’ufficio che utilizzerà i beni. Pertanto, se utilizzati da uffici requirenti il relativo costo dovrà essere imputato al CDC “Procure generali”, negli altri casi il centro di costo è da individuare nelle “Corti di appello”.

Utenze

Per ogni tipologia di utenze il piano dei conti prevede un’apposita voce di costo. Per questa particolare fattispecie, al fine di evitare complicate operazioni di rettifica e/o integrazione e in considerazione della ricorrenza delle spese in esame, il periodo di competenza del costo è quello dell’esercizio in cui avviene il pagamento, con imputazione sui centri di costo per i quali lo stesso si sostiene.

Nel caso in cui viene sostenuta una spesa comune sia ad uffici giudicanti sia ad uffici requirenti, il relativo costo verrà imputato ad un centro di costo tecnico (visibile a decorrere dal 2023) con denominazione “**Uffici giudiziari – spese di funzionamento**”. In tal modo il relativo costo sarà imputato alle **Corti di appello** e alle **Procure generali** secondo una percentuale calcolata a livello nazionale.

Costi derivanti da affidamento di servizi a terzi per “facility management”.

Trattasi di affidamento unitario a terzi, dietro pagamento di un compenso omnicomprendente, di un servizio complesso, quale, ad es. il mantenimento in buono stato di edifici sede di uffici o di strutture complesse. Nell'ambito di tale affidamento il fornitore può erogare diversi tipi di servizi (manutenzione ordinaria di impianti, pulizia, vigilanza, ecc.), che variano da caso a caso. Dal momento che dalle registrazioni contabili (ordini, fatture) non è agevole distinguere i singoli servizi erogati si usa, in alcuni casi, prevedere una voce “ad hoc” sul Piano dei conti dedicata ai “Global Services” a cui riferire complessivamente tali costi. Nel Piano dei Conti del Sistema unico di contabilità economica dello Stato, tuttavia, si è scelto di non inserire tale voce. Lo scopo principale, infatti, del Piano dei Conti del Sistema di contabilità economica dello Stato è la rappresentazione omogenea per natura dei costi previsti e rilevati dalle varie Amministrazioni, pertanto non appare possibile disattendere l'indicazione della Ragioneria generale dello Stato di prevedere e rilevare tali costi dettagliandoli in base alla natura del servizio erogato coerentemente con le voci del Piano dei Conti. Anche per questa voce, in caso di acquisti comuni sia ad uffici giudicanti che requirenti verrà utilizzato il CDE “Uffici giudiziari – spese di funzionamento”

Consulenze

Le “consulenze” *strictu sensu* costituiscono una spesa soggetta a particolari limiti di legge (Art. 6, comma 7, del DL 78/2010) e, pertanto, tale voce dovrà essere utilizzata esclusivamente in casi espressamente autorizzati dall'amministrazione centrale.

Dall'analisi dei rendiconti è emerso un utilizzo improprio di tale voce in quanto, in gran parte dei casi, sono state registrate come “consulenze” perizie inerenti procedimenti giudiziari o servizi di assistenza (ad es. informatica). Nel primo caso i costi dovranno essere imputati alla voce del pdc “**Altre prestazioni professionali e specialistiche**” nel secondo l'ufficio dovrà procedere ad una valutazione circa l'opportunità di conglobarlo al contratto principale.

Pagamenti per i quali non si procede alla registrazione contabile.

Per alcune fattispecie di spesa non si dovrà procedere alla registrazione contabile ed alla conseguente imputazione dei costi ad una voce del piano dei conti in quanto la relativa spesa non costituisce un costo per l'amministrazione erogante o, comunque, il costo viene contabilizzato attraverso la parametrizzazione delle retribuzioni fisse ed accessorie del personale effettuata dall'amministrazione centrale.

Nel primo caso si fa riferimento ai trasferimenti, sia ad altre amministrazioni sia a individui e/o famiglie come ad es. gli indennizzi ex lege n. 89/01 (c.d. “**legge Pinto**”) ivi comprese le relative spese di giudizio (cap. 1264), o dei **Tirocini formativi** personale estraneo (cap. 1543).

Il secondo caso è rinvenibile, ad esempio, nel pagamento dell'indennità di amministrazione erogata al personale che presta servizio nell'amministrazione giudiziaria in posizione di comando.